



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

REGOLAMENTO

Approvato con la determinazione n. 4217/764 del 10.06.2010
Modificato con determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010
Modificato con la determinazione n. 3955/411 del 2.05.2011
Modificato con la determinazione n. 8786/1237 del 18.10.2011
Modificato con la determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012
Modificato con la determinazione n. 5226/446 del 25.07.2013
Modificato con la determinazione n. 7119/591 del 17.10.2013
Modificato con la determinazione n. 2663/235 del 17.04.2014

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Sommario

Art. 1	Regime di gestione	3
Art. 2	Soggetti beneficiari.....	5
Art. 3	Limitazioni e settori esclusi.....	6
Art. 4	Procedure di ammissione al Fondo dei Soggetti Richiedenti	6
Art. 5	Soggetti Richiedenti.....	7
Art. 6	Richieste di ammissione a garanzia del Fondo	7
Art. 7	Istruttoria delle richieste di ammissione	8
Art. 8	Criteri di valutazione.....	9
Art. 9	Limite di intervento del Fondo	11
Art. 10	Variazioni e controlli.....	11
Art. 11	Procedura di incorporazione della garanzia nei titoli.....	12
Art. 12	Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni	12
Art. 13	Attivazione della controgaranzia da parte del garante	13
Art. 14	Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori.....	14
Art. 15	Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori	15
Art. 16	Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti	16
Art. 17	Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari	17
Art. 18	Recupero del credito	17

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Il presente Regolamento esplicita, relativamente ad alcuni aspetti operativi, **le Direttive di Attuazione del Fondo di garanzia per le PMI della Sardegna**, approvate con la deliberazione n. 17/33 del 27 aprile 2010 come modificate da ultimo dalla deliberazione n. 39/2 del 23.09.2011, anche alla luce del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 del 29.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.11.2011, modificativo dell'art. 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il Fondo interviene per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle Direttive suddette. Gli interventi a favore delle imprese agricole possono essere realizzati esclusivamente nella forma della controgaranzia.

Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge.

L'agevolazione in termini di garanzia viene rilasciata ai sensi dell'art. 4 delle Direttive di Attuazione in regime de minimis o sulla base dei regolamenti di esenzione vigenti con applicazione del metodo di calcolo nazionale e, pertanto, a valere su uno dei seguenti Regolamenti:

- a. secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione;
- b. secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (agricoltura);
- c. secondo le modalità e i criteri del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione come prorogato con il Regolamento (CE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il suddetto Regolamento relativamente al periodo di applicazione.

Art. 1 Regime di gestione

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo le garanzie per operazioni la cui deliberazione sia stata emessa entro e non oltre i sei mesi dalla data di richiesta di ammissione al Fondo e, nello specifico, per:

- a) operazioni di **controgaranzia e/o cogaranzia** per:
 - a.1) operazioni di garanzia rilasciate dai Garanti alle PMI su rifinanziamenti, nuovi finanziamenti, emissioni obbligazionarie (compresi i minibond) e cambiali finanziarie e cogaranzie su rifinanziamenti e nuovi finanziamenti, emissioni obbligazionarie e cambiali finanziarie ai sensi dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;
 - a.2) operazioni di controgaranzia e cogaranzia di cui al comma precedente presentate dai Consorzi Fidi in forma aggregata (portafogli di garanzie) per le quali la singola impresa beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti di ammissione al Fondo. Tale operatività verrà disciplinata con apposita circolare del Soggetto Gestore.
- b) operazioni di **garanzia diretta** per:
 - b.1) gli interventi finanziari a favore delle PMI rilasciati da banche e società di leasing, previa apposita convenzione con il Soggetto Gestore, a fronte delle operazioni di cui alle lettere l) e m) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;
 - b.2) le emissioni obbligazionarie (compresi i minibond) di cui all'art. 3 delle medesime Direttive di Attuazione, nonché cambiali finanziarie.

2. La durata della cogaranzia, della controgaranzia e della garanzia diretta non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata delle operazioni.

3. La misura massima dell'intervento del Fondo è stabilita per le operazioni di:

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- **controgaranzia** in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80%.
- **cogaranzia** in misura non superiore al 30% dell'intervento concesso a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 30% dello stesso. L'importo complessivo garantito non deve eccedere il limite del 60% dell'intervento .
- **garanzia diretta:**
 - per gli interventi di cui alla lett. b.1) e b 2) del comma 1, in misura non superiore al 60% del loro ammontare. Nel caso delle operazioni di cui alla lettera b 1) e b 2) la garanzia diretta assiste esclusivamente il capitale finanziato e mai i frutti.

La misura è elevata fino al massimo dell'80%, così come previsto dall'articolo 8 delle Direttive e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie, per le operazioni finanziarie, comprese quelle di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi e destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese.

4. Alle operazioni garantite dal Fondo, limitatamente alla parte cofinanziata con risorse comunitarie, si applicano le disposizioni nel tempo succedutesi a seguito delle modifiche intervenute sul Regolamento (CE) n. 1828/2006. Si applicano inoltre le deroghe temporanee disposte a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea sull'applicazione della Comunicazione denominata "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01)" (c.d. Temporary Frame Work, successivamente indicato TFW) come di seguito riassunti:

- dall'istituzione del Fondo di Garanzia e fino alla modifica del Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45, sono ammesse, per i sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie, le operazioni di finanziamento riferibili solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che, sulla base di puntuali giustificazioni fornite nella domanda di ammissione sono considerate potenzialmente redditizie, dal Soggetto Gestore con la deroga prevista dal 31 dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2011, in applicazione del TFW, per operazioni in cui la scarsa liquidità messa a disposizione dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie. A tal fine entro il limite del 20% della dotazione del sottoconto del Fondo cofinanziato con risorse comunitarie, in deroga con quanto previsto ai punti precedenti e fino al 31.12.2011, sono finanziate operazioni di liquidità di durata inferiore a 18 mesi (art. 3, lett. m), delle Direttive di Attuazione). Entro lo stesso limite del 20% sono finanziate operazioni di rifinanziamento (art. 3, lett. l) delle Direttive di Attuazione) qualora ricorrano le condizioni previste dalla nota della Commissione Europea – DG Politiche Regionali del 3.07.2009 (5563) nella quale si prevede la rinegoziazione dei prestiti esistenti, concessi a favore delle PMI, a condizione che gli intermediari finanziari beneficiari delle garanzie emettano nuovi prestiti a favore delle PMI, ivi incluse le PMI già beneficiarie di precedenti prestiti.

- a far data dal 1 dicembre 2011 a seguito della modifica del Regolamento (CE) n. 1828/2006 disposta con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1236/2011 del 29 novembre 2011, gli interventi sono realizzati in tutte le attività che i gestori dello strumento di ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie indipendentemente dalla fase aziendale o dalla natura dell'operazione finanziaria.

5. Il rilascio della garanzia del Fondo a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie sarà effettuato con le modalità indicate dall'art. 4 delle Direttive di Attuazione. Il sottoconto "Commercio", alimentato esclusivamente con risorse regionale, costituisce riserva dedicata per il settore, fermo restando che gli interventi sui servizi (e quindi anche il commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato con risorse comunitarie.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Le garanzie del Fondo, a valere sui sottoconti finanziati esclusivamente con risorse regionali sono invece concesse su tutte le tipologie previste dall'art. 3 lett. l) e m) delle Direttive di Attuazione.

Il premio è calcolato con la metodologia di calcolo autorizzata con decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 così come modificato, relativamente al periodo di applicazione, dal Regolamento (CE) n. 1224/2013. Qualora la garanzia sia calcolata con il metodo di cui all'art. 4, lett. b), delle Direttive, il differenziale tra il premio calcolato e il premio effettivamente pagato dalle PMI, entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- del DPCM del 3 giugno 2009, come prorogato con modifiche approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto Gestore.

6. Gli interventi per garanzia diretta in fase di prima applicazione, fissata alla data del 31 dicembre 2013, sono autorizzati entro il limite del 40% della dotazione del Fondo.

7. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, può essere stabilita a carico dei Confidi la corresponsione di un premio al Soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di retrocessione integrale (relativamente alla quota controgarantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al Soggetto Gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

8. I rendimenti ottenuti dalle garanzie per investimenti rimborsabili, detratta la quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori (anche diversi dalle PMI) che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:

- a) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- b) siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
- c) non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. C/244/2 del 1.10.2004);
- d) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- e) siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP, qualora siano imprese agricole;
- f) risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane, qualora siano imprese artigiane;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

g) siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.

2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari

dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante o l'istituto finanziatore ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

3. Ai fini della adozione dei coefficienti di accantonamento del Fondo e dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7, le PMI sono classificate come segue:

- nuova costituzione (newco): le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da non più di tre anni;
- start up: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di tre anni ma non oltre i cinque;
- consolidate: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di cinque anni.

4. Le garanzie possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Autonoma della Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

Art. 3 Limitazioni e settori esclusi

1. La garanzia del Fondo non può essere concessa per i finanziamenti relativi a campi di applicazione per i quali operano specifiche esclusioni previste dai Regolamenti comunitari, applicabili per le diverse modalità di rilascio della garanzia ai sensi dall'art. 4 delle Direttive.

Art. 4 Procedure di ammissione al Fondo dei Soggetti Richiedenti

1. I garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (art. 155 comma 4. T.U.B.) ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla controgaranzia e cogaranzia, devono fornire le informazioni previste dalla modulistica (Prospetto di informazioni sul Garante) corredate da:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
- b) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate e socie;
- c) elenco delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i soggetti finanziatori e relative condizioni.

2. La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere inviata al Soggetto Gestore ogni anno, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio. La documentazione di cui alle lett. b) e c) deve essere nuovamente trasmessa al Soggetto Gestore nel caso di intervenute modifiche.

3. Acquisiti dai Garanti i documenti sopra indicati, il Soggetto Gestore provvede alla registrazione del Consorzio nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

4. Le Banche, l'arranger/lead manager nel caso di emissioni obbligazionarie (compresi i minibond), lo sponsor nel caso di cambiali finanziarie, ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia, dovranno procedere alla stipula di convenzioni con il Soggetto Gestore e, successivamente, registrarsi nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 5 Soggetti Richiedenti

1. Ad integrazione e completamento di quanto previsto dall'articolo 5 delle Direttive di Attuazione, i Garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 possono inoltrare istanze di accesso al Fondo subordinatamente al possesso del sotto elencato requisito, presente alla data di richiesta di accreditamento alla procedura di ammissione alla controgaranzia o cogaranzia:

- avere un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a euro 35 milioni fino al 31.12.2013, anche nella forma aggregata di cui al comma successivo, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o da altra idonea documentazione.

2. La sussistenza del suddetto parametro dovrà essere verificata e confermata anche al 31.12.2014. Si specifica che i Garanti citati, al fine del rispetto del parametro sopra riportato, possono organizzarsi anche nella forma Contratto di rete.

Art. 6 Richieste di ammissione a garanzia del Fondo

1. Le richieste di ammissione sono relative a:

- a) controgaranzie per garanzie rilasciate dai garanti su finanziamenti, rifinanziamenti, emissioni obbligazionarie (compresi i minibond) e cambiali finanziarie concessi dalle banche finanziatrici, società di leasing e altri soggetti finanziatori entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione;
- b) cogaranzie per finanziamenti, rifinanziamenti, emissioni obbligazionarie (compresi i minibond) e cambiali finanziarie concessi o non ancora concessi dalle banche finanziatrici, società di leasing, e altri soggetti finanziatori alla data di richiesta di ammissione;
- c) garanzie dirette per finanziamenti, rifinanziamenti, concessi entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione o ancora da concedere, ovvero emissioni obbligazionarie, (compresi i minibond) e cambiali finanziarie ancora da emettere, o emesse e la cui data di emissione non sia antecedente il termine di sei mesi dalla data di richiesta di ammissione.

Le banche, le società di leasing concedenti, nonché l'arranger/lead manager nel caso di emissioni obbligazionarie (compresi i minibond), lo sponsor nel caso di cambiali finanziarie dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto Gestore.

Per gli interventi bancari ancora da deliberare, il Soggetto Gestore può, previo espresso consenso dell'impresa beneficiaria e dell'istituto finanziatore, sottoporre telematicamente all'attenzione dei Consorzi fidi le operazioni oggetto di specifica richiesta di garanzia, mentre in caso di interventi già deliberati ed erogati si procederà con il rilascio di una garanzia diretta. Entro 5 giorni dalla pubblicazione nell'applicativo delle operazioni non ancora deliberate dalle banche, i confidi dovranno, senza alcun approfondimento istruttorio, manifestare la propria disponibilità a rilasciare garanzia, nel qual caso l'intervento del Fondo dovrà essere effettuato nella forma della controgaranzia.

Per le garanzie concesse a fronte di prestiti obbligazionari emessi da società di capitali ai sensi degli artt. 2410 e segg. del Codice Civile per le S.p.A. e dell'art. 2483 del Codice Civile per le Società a r.l., detti prestiti devono essere sottoscritti dalle banche finanziatrici di cui alla lettera f) e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione. Al momento della presentazione della richiesta, l'organo amministrativo della PMI deve avere approvato le caratteristiche dell'emissione, le quali devono risultare da una bozza di regolamento del prestito e da un prospetto informativo, redatto conformemente ai modelli, e contenente la tipologia di informazioni minime previste dal Regolamento (CE) n. 809/2004 in applicazione della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Per le garanzie concesse a fronte di emissione di cambiali finanziarie, dette operazioni devono essere sottoscritte dalle banche finanziatrici di cui alla lettera f) e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione.

Costituisce titolo di priorità per l'ammissione a garanzia del Fondo, la partecipazione a strumenti regionali di attuazione del P.O. FESR 2007-2013 e in generale della Programmazione Unitaria 2007-2013, con le modalità definite dall'Amministrazione Regionale negli avvisi dei singoli interventi secondo le indicazioni del presente regolamento.

2. La PMI emittente il prestito obbligazionario che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia su richiesta del Soggetto Gestore deve nominare un proprio Advisor, da individuare tra i Consulenti finanziari e le Società di consulenza finanziaria, iscritti all'albo sezione ordinaria o sezione speciale, di cui all'art. 18 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che lo assista nella predisposizione di tutti i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa secondaria per le operazioni di questa natura.

La PMI emittente la cambiale finanziaria che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia deve essere assistita nell'emissione da uno Sponsor in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

3. Le richieste di ammissione al Fondo, presentate dai garanti nel caso di controgaranzia e cogaranzia e dalle banche e dagli altri soggetti finanziatori nel caso di garanzia diretta, devono essere predisposte esclusivamente, pena l'inammissibilità, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto sul sito del Soggetto Gestore e secondo le modalità di accesso stabilite dall'Amministrazione Regionale e pubblicate sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sfirs.it.

Art. 7 Istruttoria delle richieste di ammissione

1. La procedura di gestione del Fondo è informatizzata. Le richieste di ammissione sono istruite dal Soggetto Gestore sulla base dei dati e delle attestazioni riportate nel modulo telematico di domanda in forma di dichiarazione.

Tali dichiarazioni attestano la sussistenza dei requisiti che le imprese beneficiarie devono possedere al fine dell'accesso all'intervento del Fondo, in ottemperanza alla normativa di riferimento richiamata dalle Direttive di Attuazione per il rilascio della specifica garanzia.

Le richieste di ammissione vengono trasmesse attraverso il sistema informativo all'Amministrazione Regionale, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione delle garanzie.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.

Qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

Le garanzie sono autorizzate con provvedimento dell'Amministrazione Regionale entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





Centro Regionale di Programmazione

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, il Gestore del Fondo comunica in forma scritta (posta, fax, o posta elettronica certificata) ai Soggetti Richiedenti gli estremi del provvedimento di ammissione all'intervento al Fondo.

Entro 10 giorni lavorativi dall'invio della suddetta comunicazione i Soggetti Richiedenti comunicano alle PMI beneficiarie, con le stesse modalità, le condizioni specifiche di ammissione alla garanzia del Fondo e inviano al Soggetto Gestore, tramite posta elettronica certificata, un'attestazione circa la suddetta avvenuta comunicazione.

3. Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. La soglia di importo prevista dalla L. 575/1965 e s.m.i. è quantificata in misura pari all'accantonamento al Fondo a fronte della garanzia rilasciata. Al riguardo si applicano le indicazioni fornite dal MISE con Circolare n. 33013 dell'8.10.2013. In particolare, decorsi 45 giorni o 15 giorni nei casi di urgenza si procederà anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva. I requisiti di urgenza sono attestati dal richiedente. La certificazione antimafia non deve essere richiesta qualora l'intervento del Fondo riguardi imprese per le quali sia già stata rilasciata detta certificazione, secondo quanto specificato nella Circolare suddetta.

4. I Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori devono comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle PMI garantite.

5. La garanzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Art. 8 Criteri di valutazione

1. I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal Gestore sono distinti sulla base delle tipologie di PMI di cui all'art.2, comma 3, del presente regolamento:

- a) **PMI di nuova costituzione (newco)**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti ai bilanci ufficialmente approvati e depositati o alle dichiarazioni fiscali presentate, ovvero a tre/due/un previsionale a seconda che l'Impresa abbia depositato/trasmesso 0/1/2 bilanci/dichiarazioni fiscali.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Margine struttura secondario non inferiore a	1
4	Incremento annuo del fatturato non inferiore a	3%
5	Risultato operativo/fatturato non inferiore al	5%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





Centro Regionale di Programmazione

- b) **PMI in fase di start up:** i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi tre bilanci ufficialmente approvati e depositati o alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate; nel caso in cui l'impresa abbia depositato/trasmesso solo due bilanci/dichiarazioni fiscali, a completamento del triennio, deve essere riportato un bilancio previsionale.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo è effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Gestione finanziaria/fatturato superiore a	- 10%
4	Incremento annuo del MOL superiore a	0
5	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

- c) **PMI consolidate:** i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi bilanci ufficialmente approvati e depositati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo è effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 3 a 8 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Margine struttura secondario non inferiore a	1
3	Investimenti in corso	SI/NO
4	Incremento annuo occupati (ULA) superiore a	0
5	Incremento annuo del MOL superiore a	0
6	Incremento ricavi di vendita superiore a	0
7	Incremento annuo risultato operativo superiore a	0
8	Incremento annuo utile finale superiore a	0
9	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
10	Utile di esercizio/fatturato superiore a	3%

La garanzia richiesta sui finanziamenti utilizzati per la realizzazione di interventi che siano stati valutati positivamente in procedure di selezione attuative della Programmazione Unitaria 2007-2013, ancorché non finanziate nella medesima, è ammessa a prescindere dal rispetto dei criteri di valutazione di cui alle lettere a), b) e c).

2. Il produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA, al fine dell'accesso al Fondo, deve rispettare i seguenti parametri:

1. Reddito lordo standard non inferiore a euro 12.000;
2. Esperienza biennale di conduzione diretta;
3. Numero di ore annue dedicate all'attività agricola non inferiore a 112,5.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 9 Limite di intervento del Fondo

1. Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge. Il Fondo costituisce un capitale separato all'interno del bilancio del Gestore del Fondo, con gestione contabile distinta per linee di attività i cui limiti di risorse impegnabili sono:

- linea Programmazione Unitaria 2007 – 2013 (PO FESR 2007-2013) pari a euro 233.199.999,99;
- linea Commercio pari a euro 5.000.000;
- linea Agricoltura pari a euro 5.000.000.

2. L'ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti ai garanti o ai soggetti finanziatori sono accolte con provvedimento dell'Amministrazione Regionale esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla garanzia, o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti. Il sottoconto "Commercio", alimentato esclusivamente con risorse regionali, costituisce riserva dedicata per il settore, fermo restando che gli interventi sui servizi (e quindi anche il commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato con risorse comunitarie.

3. Il Gestore del Fondo informa tempestivamente l'Amministrazione Regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota, sul proprio sito www.sfirs.it, la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e spese a carico dei Richiedenti, il Soggetto Gestore restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

4. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Amministrazione Regionale comunica al Gestore del Fondo la data dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissioni..

5. Con le medesime modalità indicate nei commi precedenti, possono essere istituiti ulteriori sottoconti con specifiche destinazioni.

Art. 10 Variazioni e controlli

1. In caso di modificazioni intervenute nell'assetto proprietario delle PMI o nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, entro 10 giorni lavorativi ai fini della conferma della garanzia, i garanti, le banche o gli altri Soggetti Finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare al Gestore del Fondo richiesta di variazione del provvedimento di concessione dell'Amministrazione Regionale.

2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

3. Il Soggetto Gestore, al fine di accertare la veridicità delle informazioni sulla base delle quali sono rilasciate le attestazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, effettua i controlli su un campione di almeno il 30% delle istanze presentate. Tale verifica avverrà sulla base dei documenti obbligatori previsti nel modulo telematico di domanda.

Il Soggetto Gestore potrà richiedere il completamento dei dati e la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini della verifica delle attestazioni rilasciate.

Qualora i documenti obbligatori, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti pervengano oltre il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, il controllo effettuato si intenderà non conforme, con conseguente invio della proposta di revoca della garanzia all'Amministrazione Regionale.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, deve proporre all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa.

Qualora, pur in presenza delle rettifiche, integrazioni e chiarimenti di cui sopra, venisse riscontrata la mancata rispondenza, sul 20% delle pratiche esaminate facenti capo ad un medesimo soggetto richiedente, tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, il Soggetto Gestore deve proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Richiedente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.

Il Soggetto Gestore deve informare l'Amministrazione Regionale dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e proporre gli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Il Gestore del Fondo effettua su mandato dell'Amministrazione Regionale le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. L'Amministrazione Regionale può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i garanti, le banche, gli altri soggetti finanziatori e le PMI.

Art. 11 Procedura di incorporazione della garanzia nei titoli

1. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, ricevuto il provvedimento di ammissione alla garanzia, integra il regolamento dell'emissione dei titoli ed il prospetto informativo di cui all'art. 5, comma 1, con le caratteristiche della garanzia che assiste l'emissione delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie.

2. Non è consentito emendare le caratteristiche dell'emissione rappresentate all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia, pena la decadenza della stessa, salvo che le modifiche provengano da rettifiche imposte dal Gestore del Fondo all'esito dell'istruttoria, oppure si tratti di modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

3. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento di ammissione alla garanzia ed aver effettuato i necessari adeguamenti regolamentari ed informativi descritti ai punti che precedono, l'organo amministrativo della società richiedente può procedere all'emissione dei titoli, sempre che non ricorrano le condizioni statutarie o di legge per l'approvazione in assemblea dei soci.

4. I titoli sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, 213 (D.Lgs n 213/1998) ed alla deliberazione Consob 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

I titoli sono destinate esclusivamente ad investitori professionali ai sensi dell'art. 100 del d.lgs n 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

5. La garanzia è incorporata nel titolo ed inserita nel regolamento dell'emissione. Essa ha effetto dalla data di pagamento dei titoli da parte dell'investitore..

6. La garanzia decade automaticamente quando l'obbligazionista esercita la facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni di compendio del prestito in luogo del loro rimborso alla scadenza naturale.

Art. 12 Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni

1. I rifinanziamenti e i nuovi finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici alle PMI entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla controgaranzia, alla cogaranzia o alla garanzia diretta

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni. In caso di erogazione per S.A.L., tale termine si riferisce alla data di prima erogazione.

2. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta hanno effetto dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Regionale o, se successiva, dalla data di erogazione del finanziamento.

3. Le Banche Finanziatrici ed i Soggetti Garanti annualmente dovranno fornire le attestazioni di regolarità in merito alle posizioni dei Soggetti Beneficiari relative ai finanziamenti pluriennali assistiti da garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia a valere sul Fondo.

Art. 13 Attivazione della controgaranzia da parte del Garante

1. L'attivazione della controgaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria, il soggetto finanziatore deve inviare al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza al Garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali. L'intimazione di pagamento dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata) dal Garante al Soggetto Gestore entro il termine sopra riportato.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal Garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e 2 e recare in allegato copia:

- a. del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
- b. del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- c. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - l'importo complessivamente versato dal Garante;
 - le date degli avvenuti versamenti;
- d. della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla PMI beneficiaria al Garante a fronte della garanzia da esso rilasciata;
- e. dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia;
- f. altra documentazione richiesta dal Gestore del Fondo e riportata nell'apposita circolare.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

5. La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 4.

6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro tre mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al Garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Per l'attivazione della controgaranzia su operazioni di emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 14 Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del Garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione adottato dall'Amministrazione Regionale, in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

2. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita all'art. 13, commi 1 e 2;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dal Garante inadempiente a fronte della garanzia rilasciata al soggetto finanziatore;
 - la data della richiesta, rimasta parzialmente o totalmente inevasa, del soggetto finanziatore di escussione della garanzia del Garante.
- b. copia del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
- c. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- d. copia dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia;
- e. altra documentazione richiesta dal Gestore del Fondo e riportata nell'apposita circolare.

3. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI riportati nel modulo di richiesta della controgaranzia sottoscritto dal Garante.

4. Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 2 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Per l'attivazione della controgaranzia su operazioni di emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 17.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





Centro Regionale di Programmazione

Art. 15 Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. L'attivazione della cogaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria finale il soggetto finanziatore invia al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al Garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.
3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:
 - a. diffida di pagamento;
 - b. decreto ingiuntivo;
 - c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia, può richiedere al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi dovuti.
5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Soggetto Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.
6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:
 - a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1 e 2;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla impresa beneficiaria finale a fronte della operazione cogarantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza delle PMI beneficiaria finale a fronte del finanziamento o rifinanziamento cogarantito;
 - b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
 - c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia;
 - d. altra documentazione richiesta dal Gestore del Fondo e riportata nell'apposita circolare.
7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI beneficiaria riportati nel modulo di richiesta della cogaranzia sottoscritto dal Garante.
8. Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 6 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore, nei limiti

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





Centro Regionale di Programmazione

dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.

Per l'attivazione della controgaranzia su operazioni di emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 17.

Art. 16 Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti

1. L'attivazione della garanzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento dell'impresa obbligata, la banca o la società di leasing deve inviare alla PMI beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Le banche possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza, dandone comunicazione al Gestore del Fondo.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la banca può richiedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), al Gestore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1 e 3;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla PMI beneficiaria finale a fronte della operazione garantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza della PMI beneficiaria a fronte del finanziamento o rifinanziamento garantito;
- b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della garanzia;
- d. altra documentazione richiesta dal Gestore del Fondo e riportata nell'apposita circolare.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione contabile.

8. Il Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 6, e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta alla banca, nei limiti degli importi di cui al precedente comma 4.

Art. 17 Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari e cambiali finanziarie

1. In caso di inadempimento della PMI emittente, devono essere avviate, a cura dei sottoscrittori, le procedure di recupero del credito inviando all'emittente inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione data dal valore nominale delle obbligazioni o cambiali finanziarie sottoscritte e non rimborsate alla scadenza naturale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale quella della scadenza della emissione risultante dal relativo regolamento, ovvero dalla data di ammissione dell'emittente a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI emittente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore del Fondo entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

4. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a. dichiarazione del sottoscrittore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita nel regolamento dell'emissione dei titoli;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
- b. altra documentazione richiesta dal Gestore del Fondo e riportata nell'apposita circolare.

5. Il Gestore, in esito alle verifiche a carico della documentazione di cui al comma 4 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al sottoscrittore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura prevista nel provvedimento di concessione della garanzia.

Art. 18 Recupero del credito

1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17 dello stesso, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI debitrice e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall'art. 12 delle Direttive di Attuazione.

2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa. A tal fine, l'Amministrazione Regionale conferisce a SFIRS ampio potere di rappresentanza.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

